



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

ORDINANZA n. 53

del 12.09.2014.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- che, nel corso dell'Assemblea pubblica, tenutasi il 24 gennaio 2014, è stato evidenziato il dilagare del fenomeno della ludopatia, tra la popolazione cittadina, si da richiedere un intervento regolatore da parte del Comune, ente deputato alla tutela della salute pubblica;
- che questa Commissione Straordinaria, con deliberazione n.15 del 25 febbraio 2014, nel recepire le istanze emerse nel corso della detta Assemblea, ha dettato indirizzi ai fini della soddisfazione delle stesse;

Preso atto che

- l'Osservatorio sulla ndrangheta ha effettuato una ricerca, sul territorio cittadino, elaborata nel mese di maggio del corrente anno, sul fenomeno del gioco e del gioco d'azzardo, registrando risultati simili a quelli emersi sul territorio nazionale, che testimoniano un aumento della dipendenza da gioco e della diffusione dei punti vendita, una parte dei quali condizionati dal crimine organizzato;
- l'ASP 5, Dipartimento delle dipendenze, ha condotto un'analisi sul fenomeno di dipendenza da gioco e, dai dati in possesso della struttura del Ser.T. di Reggio Calabria, è emerso che, negli ultimi anni, la percentuale di dipendenza da gioco si è raddoppiata ed è in continuo incremento;

Atteso che

- tale aumento crea una vera e propria problematica sociale, che incide sulla salute pubblica e condiziona la vita di interi nuclei familiari;
- il diffondersi del fenomeno della ludopatia, che riguarda tutte le fasce d'età comporta, oltre che i già citati problemi di carattere sociale e familiare, dei costi importanti di intervento, che si ripercuotono, inevitabilmente, sul sistema delle Amministrazioni locali, con particolare riferimento alle misure ed alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia;

Considerato che

- tra i compiti e gli obiettivi dell'Ente locale, nei limiti delle competenze dello stesso, rientrano le azioni tese ad individuare e porre in essere misure idonee ad eliminare o, almeno, contenere il fenomeno legato al vizio del gioco o gioco compulsivo;

- l'Ente locale, inoltre, può, nell'ambito delle azioni volte alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, rivestire ed assumere un ruolo determinante, potendo adottare e porre in essere un sistema di prevenzione sociale, che punti a tutelare i soggetti più deboli nonché i minori, i quali risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Ritenuto, pertanto, che il manifestarsi delle diverse forme di gioco, oltre che creare un crescente disagio di massa comprendente varie fasce d'età e di condizione sociale, necessita di essere affrontato in maniera preventiva ed incisiva attraverso l'avviamento di un programma di iniziative da realizzare nella città per rafforzare la consapevolezza sui rischi del gioco e bilanciare i contrapposti interessi dell'utenza e dell'imprenditore, che possa svilupparsi nei seguenti punti:

- diffondere la cultura della moderazione e dell'utilizzo consapevole delle slot machine e degli altri giochi di massa quali gratta e vinci, internet, scommesse sportive, presso le categorie a rischio, i giovani soprattutto, anche attraverso interventi di prevenzione nelle scuole;
- coinvolgere altri organi quali l'ASP, la Questura, le Università, le Associazioni di settore, nella ricerca di protocolli d'intesa ed azioni rivolte ad arginare il fenomeno, promuovendo censure per abuso d'autorizzazioni, licenze, nulla osta e atti di assenso in generale;
- coinvolgere le categorie economiche che operano nel settore affinché vengano riconosciuti i rischi connessi;
- la possibilità di introdurre, nell'ordinamento dell'Ente, elementi accessori ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di limitare l'accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in modo particolare le fasce più deboli e più a rischio, in condizioni di maggiore fragilità sociale;

Ravvisato che tra le azioni rivolte a contenere il fenomeno della diffusione del gioco in generale, e del gioco d'azzardo in particolare, deve essere individuata l'applicazione di recenti disposizioni che concedono al Sindaco la possibilità di:

- introdurre limiti di orario necessari per evitare, tra l'altro, danni alla salute umana ed all'ambiente urbano, come previsto dall'art.34, commi 2 e 4, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che richiama "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della previsione dei limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;
- adottare il divieto di esercizio delle attività su suolo pubblico e nelle strutture adibite ad attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande;
- adottare apposita Ordinanza di pianificazione generale ex art.50, comma 7 del D.Lgs.267/2000 degli orari di apertura e chiusura nonché del riposo settimanale delle sale da gioco e degli esercizi pubblici e commerciali dove sono installati gli apparecchi da gioco;
- graduare la sanzione di cui all'art.110 comma 10 del TULPS, in relazione alla tipologia ed alla gravità della violazione, fermo restando che, in caso di reiterazione delle violazioni, dovrà essere inibito l'esercizio dell'attività, così come previsto dallo stesso art.110 comma 10 del TULPS;
- incaricare il Corpo di Polizia Municipale, nella propria funzione di U.P.G., di intensificare i controlli sulle sale gioco e sugli esercizi pubblici e commerciali presso i quali si esercita il gioco lecito;

Preso atto che la norma che disciplina l'attività dei giochi ha subito sostanziali modifiche e correttivi per la distribuzione e per l' utilizzo degli apparecchi da gioco, e, in particolare:

- il D.L58/2012, convertito con modifiche dalla L.189/2012, cosiddetto decreto Balduzzi, pur confermando la liceità dei giochi in questione, va nella direzione di correggere e limitare la loro diffusione, introducendo pesanti sanzioni per i contravventori;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011 precisa che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale nonché a prevenire forme di gioco "compulsivo" ed evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2712 del 15/07/2013 afferma che "la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS in quanto le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità e la moralità pubbliche;

Ritenuto, per quanto sopra esposto e richiamato, che gli apparecchi da gioco sono, quindi, considerati nella loro accezione negativa di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

Visti

- l'art.3, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche, più in generale, di quella individuale e collettiva della popolazione locale;
- l'art.50, comma 7 del D.Lgs.267/2000 che conferisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il R.D. 773/1931 – Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – ed in particolare l'art.110;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110, commi 6 e 7, lett.b) del TULPS che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto Direttoriale 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS";
- il D.L. n.158/2012, convertito dalla legge n.189/2012, che detta "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- l'art.118 della Costituzione;

ORDINA

Gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in qualsiasi tipologia di esercizio (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) sono disciplinati come segue:

- 1) l'orario di apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art.86 del TULPS è fissato su tutto il territorio comunale dalle **ore 9,00 alle ore 24,00** di tutti i giorni, festivi compresi; gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, presenti all'interno delle stesse, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle **ore 10,00 alle ore 22,00**, di tutti i giorni, festivi compresi;
- 2) l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi commerciali, pubblici esercizi o altri punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, è fissato dalle **ore 10,00 alle ore 22,00** di tutti i giorni, festivi compresi.

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi di cui all'art.86 che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS.

DISPONE

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio è tenuto a fare osservare le seguenti disposizioni:

- il divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18;
- il divieto dell'utilizzo degli apparecchi, diversi da quelli di cui al punto precedente:
 - ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - nelle ore antimeridiane, durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- l'obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e dell'apposito cartello predisposto dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con il Servizio Sanitario Provinciale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro;
- l'obbligo di esposizione, all'esterno ed all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, apposito avviso che pubblicizza la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito.

AVVERTE

- in caso di trasgressione alla presente ordinanza, verranno applicate, in deroga a quanto stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, le sanzioni pecuniarie previste dall'allegato della delibera di G.M. n.354 dell'8/9/2008 per le differenti somme collegate al tipo di illecito amministrativo; nel caso di violazione all'ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, delle sale gioco e delle attività di intrattenimento, la sanzione prevista è di € 250,00 come pagamento in misura ridotta;
- in caso di recidiva nell'arco degli ultimi due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare è pari al massimo edittale previsto dalla legge;
- ai sensi dell'art.110 comma 10 del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art.110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art.8 bis della Legge 689/81, è revocata;
- ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, in particolare quelle ai sensi dell'art.110 comma 10, sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater dello stesso TULPS.

Inoltre

DISPONE

- la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo Pretorio;
- la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sulla rete civica cittadina, gli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

Dal Palazzo Municipale

Il Dirigente

Dot. ssa Maria Luisa Spanò

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Chiusolo, Castaldo, La Paglia)